

STATUTO GIORNALISTI SPECIALIZZATI ASSOCIATI

• ART. 1

La Denominazione

E' costituita l'Associazione apartitica, apolitica e senza scopo di lucro denominata "GIORNALISTI SPECIALIZZATI ASSOCIATI" o, più brevemente "GSA", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha tempo indeterminato e ha facoltà di istituire sezioni regionali in Italia e all'estero.

• ART. 2

La Sede

L'Associazione ha carattere nazionale e sede legale in Milano, via Monte Rosa, n. 61. Il trasferimento della sede non comporta alcuna modifica statutaria.

• ART. 3

Le Finalità

L'Associazione nasce come libero consesso di tutti coloro che operano nel mondo dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria tecnica o specializzata.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- fornire servizi utili e altamente qualificati ai suoi associati;
- diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa, nel rispetto delle disposizioni relative alla Legge sull'editoria;
- attivare rapporti sinergici con altre associazioni, enti, istituzioni, imprese;
- offrire collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità;
- promuovere la formazione professionale degli associati;
- realizzare attività di ricerca scientifica e culturale riguardanti le materie Informazione, Comunicazione, Editoria per suo conto o in collaborazione con altre associazioni, professionisti, enti pubblici e privati;
- stimolare la crescita professionale degli associati;
- promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad approfondire la qualificazione professionale e diffondere la conoscenza delle problematiche connesse ai vari settori del giornalismo, dell'informazione, dell'editoria e della comunicazione in genere;
- favorire lo scambio di know-how fra i soci;
- stimolare e promuovere l'aggiornamento professionale.

• ART. 4

I Soci

Possono far parte dell'Associazione:

- coloro i quali svolgano prevalente attività giornalistica o pubblicistica e risultino regolarmente iscritti negli appositi elenchi professionisti, praticanti o pubblicisti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- i grafici, i fotografi, i telecineoperatori regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- i liberi professionisti del mondo dell'informazione e della comunicazione, regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- gli operatori degli uffici stampa pubblici o privati del mondo tecnico e specialistico.

Tutti i soci devono aver raggiunto la maggiore età.

Sono "Soci fondatori" coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione. Il socio fondatore non paga quota di iscrizione e ha diritto di voto attivo e passivo.

Sono "Soci onorari" coloro i quali contribuiscano con titoli di particolare rilievo e prestigio a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Persone di spicco del mondo della comunicazione, dell'editoria, del giornalismo che operano ad elevati standard professionali. La nomina a socio onorario può essere proposta da qualsiasi socio e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo in carica. Il socio onorario non paga quota di iscrizione e non ha diritto di voto attivo né passivo.

Sono "Soci ordinari" coloro i quali operano a pieno titolo nel mondo dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria tecnica o specializzata e risultano regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il socio ordinario paga una quota di iscrizione e ha diritto di voto attivo e passivo (dopo almeno un anno di anzianità all'interno dell'Associazione).

Sono "Soci aggregati" coloro i quali operano all'interno di uffici stampa, pubblici o privati, del mondo tecnico e specialistico. Il socio aggregato paga una quota di iscrizione e non ha diritto di voto attivo né passivo. Sono "Soci studenti" coloro che non abbiano superato il limite dei 30 anni di età compiuti e che siano iscritti ad atenei o istituti di formazione specializzati nel campo dell'informazione, della comunicazione o dell'editoria e risultano regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il socio studente paga una quota di iscrizione, non ha diritto di voto attivo né passivo.

I soci in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali;
- essere eletti dagli stessi organi sociali e all'interno di essi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e degli organi direttivi;
- accedere ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti dell'Associazione;
- votare le eventuali modifiche allo statuto;
- ottenere la tessera dell'Associazione (individuale e non cedibile);
- ricevere materiale informativo e notizie riguardanti i settori editoriale, giornalistico e comunicazione;

- ricevere assistenza professionale giuridica e amministrativa.

Tutte le domande di iscrizione devono essere presentate al Consiglio Direttivo che ha facoltà di respingerle. Il Consiglio Direttivo che delibera sull'ammissione si riserva di poter richiedere, di volta in volta, la relativa documentazione necessaria e aggiornata.

Il contributo per l'iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

L'associato che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata R.R. diretta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione.

Perderanno di diritto la qualità di iscritti all'Associazione, con esclusione dei soci fondatori, coloro i quali non siano in regola con i versamenti della quota associativa per più di due anni.

I soci potranno essere esclusi anche in seguito a gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in accordo con il Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo deve, prima di applicare qualsivoglia sanzione, consentire l'adeguato contraddittorio, sentendo anche il parere dell'associato.

Gli associati svolgono la propria attività in seno all'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro e in ragione della propria disponibilità personale. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti deve essere attuato secondo correttezza, buona fede, onestà e rigore morale e nel rispetto del presente statuto.

• ART. 5

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale, che rimane in carica per cinque (5) anni e composto da un numero non definito – deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo in carica - di membri a cui si aggiungono i Responsabili delle sezioni regionali, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri:

- Presidente onorario
- Presidente
- Vice Presidente
- Direttore Generale
- Segretario generale
- Tesoriere
- Consiglieri

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione della Presidenza dell'Associazione. I lavori sono presieduti dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono possedere la maggioranza assoluta dei presenti per essere valide; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le attività e le mansioni del Consiglio Direttivo sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico;
- deliberare l'accettazione o l'esclusione dei soci;
- progettare e realizzare le iniziative promosse dall'Associazione;
- rappresentare l'Associazione di fronte alla società esterna.

I ruoli di Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale e Segretario Generale sono incompatibili fra loro.

• **ART. 6**

L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione e si costituisce dei soci fondatori, ordinari e benemeriti. L'assemblea viene convocata dalla Presidenza o dal Segretario generale. L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote associative, i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- indicare le direttive per lo svolgimento dell'attività associativa secondo le norme statutarie;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- modificare lo statuto;
- sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza del cinquantuno per cento degli iscritti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera col voto favorevole della maggioranza degli stessi. Ogni socio può delegare un altro socio ed intervenire all'Assemblea. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera circolare, via fax, via e-mail, o mediante avviso pubblicato sul proprio organo d'informazione, con almeno 30 giorni di anticipo, una volta all'anno per approvare il bilancio e per ascoltare e discutere la relazione sull'attività, nonché, per le elezioni delle cariche.

L'Assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, dal Consiglio Direttivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli iscritti.

• ART. 7

Elezioni

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori effettivi e da due supplenti. Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la redazione del verbale e che non avrà voto nelle decisioni del seggio.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli, iscritte e depositate presso la segreteria dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, corredata dalla firma di presentazione di almeno cinque iscritti aventi diritto di voto. Gli iscritti che abbiano presentato una candidatura non potranno sottoscriverne altra.

Eccezion fatta dei soci fondatori, i candidati al Consiglio Direttivo devono aver maturato almeno tre anni di anzianità all'interno dell'Associazione. La segreteria dell'Associazione provvederà a raccogliere le candidature e, verificatene la regolarità, redigerà in ordine di presentazione la lista dei candidati al Consiglio Direttivo che sottoporrà all'Assemblea per la elezione.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità quelli più anziani di iscrizione all'Associazione e, in caso di nuova parità, il più anziano per età. Le operazioni di voto potranno essere svolte anche a mezzo posta nel caso di impossibilità da parte del Consiglio Direttivo a procedere alla convocazione dell'Assemblea generale.

• ART. 8

La Presidenza

Il Presidente e il Vicepresidente hanno, con firma congiunta, la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione in qualsiasi sede. Per le operazioni bancarie ordinarie e straordinarie sarà sufficiente la firma del Presidente (oppure quella del Vicepresidente), purché congiunta a quella di un altro membro del Consiglio Direttivo in carica.

Il Presidente e i Vicepresidenti:

- promuovono e indirizzano le attività dell'Associazione secondo le finalità statutarie e le direttive dell'Assemblea;
- convocano il Consiglio Direttivo e lo presiedono;
- attuano le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- stabiliscono, sentito il parere del Consiglio Direttivo, contatti con qualsiasi ente, associazione e autorità;
- rappresentano l'Associazione di fronte alle autorità e a terzi.

• ART. 9

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è di concerto con la Presidenza. Suoi compiti e mansioni sono:

- convocare il Consiglio Direttivo;

- agire in nome e per conto della Presidenza, in caso di sua assenza, nella sottoscrizione di contratti o collaborazioni con soggetti esterni all'Associazione per lo sviluppo e il conseguimento delle finalità;
- disporre dei fondi sociali e allocare le risorse per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

• **ART. 10**

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale lavora in stretta sinergia con i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:

- coordinare le attività dell'Associazione;
- redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- aggiornare periodicamente la lista degli iscritti;
- conservare l'archivio dell'Associazione;
- affiancare il tesoriere nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione.
- informare gli iscritti delle iniziative e delle attività sociali.

• **ART. 11**

Il Tesoriere

Il Tesoriere lavora in stretta sinergia con i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Suoi compiti e mansioni sono:

- controlla le attività di cassa dell'associazione;
- raccoglie le quote di iscrizione;
- autorizza le spese;
- redige il bilancio (preventivo e consuntivo) in accordo con il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

La carica di Tesoriere è compatibile con tutte le cariche presenti in seno al Consiglio Direttivo.

• ART. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dal Consiglio Direttivo in carica, è composto da tre membri, che durano in carica cinque (5) anni, ai quali spetta il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

In particolare, il Collegio dei Revisori è tenuto a presentare una relazione annuale sulla gestione dell'Associazione in occasione della presentazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario.

Il Collegio deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

• ART. 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dal Consiglio Direttivo in carica, si compone di tre membri effettivi e dura in carica cinque (5) anni. Compito del Collegio dei Probiviri è quello di vigilare che il comportamento degli organi sociali e dei Soci sia conforme al Codice di Etica Professionale dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri interviene, inoltre, nelle controversie tra i Soci e gli organi sociali e in quelle tra i Soci purché abbiano stretto riferimento all'attività associativa.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con provvedimento motivato sulle proposte di esclusione dall'Associazione che gli sono presentate.

• ART. 14

I Responsabili delle sezioni regionali

I Responsabili Regionali saranno nominati direttamente dal Consiglio Direttivo. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno degli iscritti delle singole regioni. I Responsabili rimangono in carica per cinque (5) anni e sono rieleggibili.

Nella propria regione i Responsabili avranno la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti ma non avranno, in nessun caso, il potere di firma.

• ART. 15

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esponenti di indubbia e indiscussa fama dei settori scientifico, umanistico, sociale ed editoriale. Suo compito principale è l'elaborazione dei temi e dei contenuti di tutte le iniziative culturali e formative dell'Associazione. Il Comitato scientifico, in accordo con il Consiglio Direttivo in carica, ha facoltà di istituire Commissioni di studio all'interno dell'Associazione.

• ART. 16

Il bilancio e i mezzi finanziari

Il bilancio (preventivo e consuntivo) è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Entrambi i bilanci vengono depositati presso la sede dell'Associazione e presso la sede delle Sezioni regionali in modo che tutti i soci possano prenderne visione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi versati dai soci;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche; contributi dell'Unione Europea e di Organizzazioni internazionali;
- contributi e oblazioni di privati (persone fisiche ed Enti);
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

• ART. 17

Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata ad altre associazioni con finalità similari o di pubblica utilità o di promozione sociale.

• ART. 18

Modifiche allo statuto

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 3/4 dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica e aggiunta apportata non potrà comunque essere contraria agli scopi sociali, alla dottrina e alla Legge italiana.

• ART. 19

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti norme di Legge.